

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

N A P O L I

RICORSO

Per **GRAZIUO Luca** GRZLCU96E26H703T **titolare dell'omonima Azienda Agricola** p. iva 05544720658, nato a Salerno il 26.05.1996 e residente in Felitto (SA) alla Loc. Difesa Principe, rapp.to e difeso dall' Avv. Pasquale Capo, CPAPQL57R31C262Y, con il quale elettivamente domicilia in Castel S. Lorenzo (SA) alla Via Roma n.171, in virtù di procura in calce del presente atto;
per ogni comunicazione: avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

ricorrente

CONTRO

REGIONE Campania, in persona del Presidente p.t. della G.R. , presso la stessa domiciliato per ragion della carica, in NAPOLI alla Via S. Lucia n.81;
urp@pec.regione.campania.it

Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/6;
dg.500700@pec.regione.campania.it

resistenti

Nonche contro,

Azienda Agricola DE DONATO FEDERICA, DDNFRC92C50A783H, corrente alla C.da Fonte Zuppino n.20 in SAN MARCO DEI CAVOTI (Bn);
federicadedonato@pec.it

DI BIASE Antonio, DBSNTN97P16C525H, corrente alla Via Fontanelle n.19 in PIETRAROJA (Bn);
antonio.dibiase1997@pec.agritel.it

controinteressati

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

per l'ANNULLAMENTO,

- del Decreto Dirigenziale n.157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, in BURC Campania 11.08.2020; avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”

nonché dei relativi elenchi allegati, in particolare quelli contrassegnati dalle lettere “a”, “b” e “c”, nella parte in cui attribuiscono alla azienda ricorrente n.63 punti, anziché 82, escludendola, così, dall’ammissione al beneficio e collocandola al posto n. 788 della graduatoria unica regionale definitiva tra le “domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse”;

- del verbale di “riesame” 24.06.2020 (prot. 2020.0467332 del 7.10.2020) della “Commissione di Riesame Misure Strutturali Private - Giunta Regionale Campania, Serv. Territoriale Prov. Salerno”, in relazione alla domanda cod. n. 84250102823 di Graziuso Luca, col si stabilisce che “non si accoglie la richiesta di riesame”;

- della graduatoria provvisoria provinciale Salerno di cui al D.D. n. 498/2019 (Burc n.72 del 2.12.19) e della graduatoria provvisoria provinciale Salerno rettificata di cui al D.D. n. 35/2020 (Burc n.9 del 10.02.2020);

-nonché per l’annullamento di tutti gli atti ed essa presupposti e consequenziali, anche non conosciuti.

Premesso in FATTO,

- che nell’ambito del Piano Sostegno Rurale Campania - 2014/2020, veniva prevista la realizzazione del “Progetto Integrato Giovani” il cui bando di attuazione veniva approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n.239 del 13.10.2017 pubbl. su BURC n.75 del 16.10.2017;
- che tale progetto prevede una modalità di attuazione integrata che consente ai richiedenti di poter accedere in maniera semplificata, dal punto di vista

procedurale, alle due tipologie di intervento (6.1.1:Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda e 4.1.2: Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati") per ricevere assieme al premio di insediamento anche il sostegno finanziario necessario per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal relativo Piano di Sviluppo Aziendale;

- che il ricorrente sig. Graziuso Luca titolare della omonima azienda agricola, in data 09.05.2018 presentava regolare domanda n.84250102823 (prot. AGEA.ASR2018.0422572) ai fini dell'ottenimento –previa l'utile collocazione nella graduatoria- dei benefici economici in bando;
- orbene, l'Azienda ricorrente sia avverso la graduatoria provvisoria provinciale di cui al D.D. n. 498/2019 (Burc n.72 del 2.12.19) e sia avverso la graduatoria provvisoria provinciale rettificata di cui al D.D. n. 35/2020 (Burc n.9 del 10.02.2020), presentava –con pec 12.12.19 e 19.02.2020- “richiesta di riesame” lamentando la non assegnazione di ben n.19 punti, da aggiungersi ai 63 già regolarmente attribuiti (63 + 19 = 82);
 - che, occorre precisare, con la attribuzione di punti 82, come giustamente richiesto dalla ricorrente, l'azienda agricola medesima andrebbe immediatamente a beneficiare del finanziamento, per aver raggiunto il punteggio “soglia” stabilito dall'Autorità di Gestione con nota 0170408 del 23.03.2020 e, pertanto, si vedrebbe collocata nell'elenco “a” ovvero tra le domande “”ammissibili e già finanziate”;
 - che la istanza di riesame non sortiva alcun riscontro né utile risultato. Tanto che con l'impugnato Decreto Dirigenziale n.157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, in BURC Campania 11.08.2020, veniva approvata la graduatoria definitiva, nella quale all'azienda ricorrente venivano riconfermati punti 63 con conseguente collocazione al 788° posto nella graduatoria unica regionale, tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse”;
 - che, da ultimo, l'azienda agricola ricorrente provvedeva ad inoltrare con pec del 16.09.2020, formale richiesta di “accesso agli atti” al fine di aver rituale contezza circa l'inter logico ed argomentativo seguito dalla commissione nell'attribuzione del proprio punteggio;

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

– che con pec 07.10.2020, la Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dava seguito alla richiesta di cui sopra, fornendo il “verbale di riesame” con relative motivazioni circa la mancata attribuzione del punteggio in favore dell’azienda ricorrente. Con il citato provvedimento, infatti, la Commissione NON riconosceva alla azienda ricorrente, punti 2 in relazione alla “adesione al piano assicurativo”; NON riconosceva punti 9 in relazione al requisito “caratteristiche tecniche-economiche del progetto”; NON riconosceva punti 8 in relazione a “investimenti strategici, caldaia a bio massa” con conseguente mancato riconoscimento della somma di €13.286,40 quale costo della caldaia a bio massa.

Tanto premesso in Fatto,

illegittimi e, pertanto, annullabili risultano essere i provvedimenti impugnati

PER I SEGUENTI MOTIVI:

VIOLAZIONE DI LEGGE E CONTRASTO CON LA LEGGE SPECIALIS di cui all’art. 11, nn. 5, 6 e 8 (criteri di selezione) in bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani (Decreto Dirigenziale n.239 del 13.10.2017).

Difetto di motivazione art. 3 legge 241/1990.

ECCESSO DI POTERE nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, erronea valutazione o travisamento dei fatti.

Ed infatti.

Nel bando del “Progetto Integrato Giovani”, l’art. 11 fissando i criteri di selezione delle domande e, quindi, nello stabilire la “griglia” per l’attribuzione dei punteggi, recita testualmente:

ART. 11 - Le istanze che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti di accesso, saranno valutate sulla base di una griglia di parametri di valutazione riferiti ai seguenti principi di selezione:

- 1) Titolo di studio o frequenza a corsi di formazione coerenti con il P.S.A;
- 2) Localizzazione geografica;
- 3) Targeting settoriale;
- 4) Dimensione economica dell’azienda;
- 5) Caratteristiche tecniche/economiche del progetto;
- 6) Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione;
- 7) Introduzione di macchine innovative che consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici;
- 8) Investimenti strategici.

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

In primis.

La commissione, errando, NON ha attribuito all'Azienda Agricola Graziuso Luca, i 9 punti così come previsti dal sopra citato art. 11 n.5 (caratteristiche tecniche/economiche del progetto), argomentando in motivazione che "".....è stato allegato un grafico molto generico e senza una chiara descrizione anche in termini di superficie, circa la suddivisione degli ambienti e l'allestimento di un punto vendita con relative attrezzature per la vendita del prodotto. Inoltre il presunto locale da adibire a punto vendita non è ben definito ne chiaramente delimitato secondo quanto prescritto dal bando, in ordine alle dimensioni massime ammissibili per tali opere"".

E tuttavia, ai fini dell'attribuzione del richiamato punteggio, il bando prevede (art. 11 cit.): ""Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)"".

A tale riguardo è appena il caso di sottolineare che la filiera produttiva della azienda ricorrente è indubitabilmente catalogabile come "corta", caratterizzata come è da un numero limitato di intermediazioni commerciali, **ovvero: una soltanto.**

Infatti, il luogo ove l'azienda ricorrente intende svolgere l'attività di stoccaggio, confezionamento e vendita di olio extravergine di oliva (prodotto dai suoi 4 ettari di oliveti), è stato individuata all'interno dell' azienda stessa.

Sempre a corredo di tale criterio di selezione è stata correttamente posta la "relazione tecnica" illustrativa a firma di tecnico abilitato, il preventivo di spesa per l'allestimento del punto vendita, le planimetrie stato di fatto con misure e layout attrezzature, il foglio catastale indicante la esatta ubicazione del locale medesimo già esistente ove esercitare l'attività di stoccaggio, confezionamento e vendita del prodotto finito, la idonea documentazione fotografica per gli immobili esistenti (come da art. 12 –documenti da allegare- a pag. 26 del bando).

Inoltre, non va sottaciuto, che dalle foto allegate alla domanda emerge chiaramente come il locale completo di wc., si presenti già arredato da scrivania e piani di lavoro, che pertanto, non abbisognano di alcun preventivo di spesa.

Infine, per avere il locale una superficie netta di mq. 27,03 (come da misure in planimetria citata: mt. 4,70 x mt. 5,75), esso è pienamente rispettoso delle

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

dimensioni massime prescritte nel bando: “per i locali già esistenti da adeguare all’uso, la superficie esistente non potrà eccedere del 30% le superfici previste per la realizzazione” (25 mq. n.d.s.). (come da art. 16 n.6, a pag. 36 del bando).

__Ed ancora.

La commissione, errando, NON ha attribuito all’azienda agricola Graziuso Luca i 2 punti così come previsti dall’art. 11 n.6 (adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione), sostenendo che “mancando la polizza per l’anno 2018 il punteggio non può essere attribuito”.

A tale riguardo, va detto che non era necessaria, né d’altra parte possibile per scadenza cronologica, presentare la sottoscrizione di polizza assicurativa relativa all’anno 2018, come vorrebbe la commissione. D’altro canto, tale formalità non era neppure richiesta nel bando, laddove è scritto “la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo.....deve essere allegata alla domanda di aiuto” (art. 11 n.6 citato); cosa che è stata fatta !

La azienda ricorrente ha, infatti, regolarmente presentato “l’impegno di adesione al PAI per il 2018” e successivamente ha depositato la relativa polizza assicurativa per l’anno 2019, perfezionandola correttamente prima della graduatoria definitiva (FAQ pag. 9).

Per ultimo.

La commissione, errando, NON ha attribuito all’azienda agricola Graziuso Luca gli 8 punti così come previsti dall’art. 11 n.8 (investimenti strategici) né i 13.286,40 Euro quale costo della caldaia a bio massa, sostenendo di non aver ammesso a finanziamento “la caldaia a bio massa in quanto dai grafici allegati non si evince l’allocazione del vano caldaia e quindi la sistemazione dell’apparecchiatura; non è stato allegato lo schema di funzionamento; non sono state considerate le soluzioni per lo scarico dell’acqua; non si evince si siano stati rispettati i parametri di sicurezza. Nei preventivi presentati non è menzionata marca e modello della caldaia e degli accessori che si vorrebbero acquistare; dei fornitori che hanno presentati i preventivi.....due di essi, la ditta Apolito Nicola e la ditta Elettroimpianti di Angelo Auricchio, da visure camerali, non sono abilitati alla vendita e montaggio di impianti idraulici ma solo all’installazione di impianti elettrici. Solo la ditta GECO RENEW GROUP SRL. è abilitata.....”.

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

Al fine dell'attribuzione del richiamato punteggio, il bando prevede "“I punteggio è assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti:
introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II - almeno una)“”

A tale proposito, l'Azienda Agricola ricorrente ha previsto l'introduzione e la realizzazione ex-novo di un impianto per la produzione di energia termica mediante la messa in opera di caldaia a combustibile solido del costo di €13.286,40 da installare in locale già esistente. Il relativo investimento è finalizzato alla produzione di acqua calda da utilizzare per il lavaggio delle attrezzature inox inerenti il confezionamento e lo stoccaggio dell'olio prodotto, così come da preventivo della ditta GECO RENEW.

Riguardo ai rilievi mossi dalla commissione, più nel dettaglio, va detto che la azienda ricorrente nella propria domanda ha allegato probante documentazione atta a soddisfare, punto per punto, quanto in sede di istruttoria è stato contestato.

Ed infatti, in ben 6 pagine è stata descritta e comprovata la rispondenza e la efficienza della caldaia mod. "CS 34 MARINA – biomass boilers da 34 Kw." prodotta dalla ditta Pasqualicchio da Avellino. Di essa sono state fornite tutte le caratteristiche tecniche, finanche relative al dimensionamento della canna fumaria nonché a quelle elettriche ai sensi EN 303-5; ed ancora: le dimensioni, sistema di protezione, quote, materiali costruttivi, modalità di funzionamento comprovanti il rispetto degli standard fissati dal Reg. UE 1185/2015 per quanto attiene al "rendimento" e alla "emissione CO", rispettivamente pari a 90,2 e 0,009 (in bando – art. 11 n.8 citato).

Inoltre, nel miglior "preventivo di spesa" della ditta aggiudicatrice GE.CO RENEW GROUP SRL. vi sono elencate e dettagliate tutte le singole forniture --e relativi costi- per l'installazione. Come si evince dal listino allegato al progetto inoltrato in uno alla domanda.

In ultimo, va rilevato che le aziende, specializzate per l'installazione di impianti elettrici ed ugualmente consultate, ovvero Apolito Nicola ed Elettroimpianti di A. Auricchio, sono certamente in possesso di tutte le competenze tecniche per la posa in opera richiesta. Tantopiù che come si evince dal preventivo, le opere elettriche a realizzarsi (quadro elettrico di comando e protezione) sono di gran lunga più importanti (e più costose) di quelle idrauliche.

Va da sé, che la somma di €13.286,40 deve essere riconsiderata ed assegnata.

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

In subordine,

VIOLAZIONE dell'art. 6, comma 1, lett. B, legge 241/90.

“Soccorso istruttorio”

Tale disposizione, palesemente violata dalla commissione, impone all'amministrazione –nel caso di incompletezza- di richiedere all'interessato non solo la “rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete” ma eventualmente anche di “ordinare esibizioni documentali” (TAR Sardegna, 6.6.2016 n.483; Consiglio di Stato 5.12.2012 n.6248). Tale impostazione discende direttamente dall'applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni. Ancora più pregnante nella procedura di partecipazione al bando PSR, come nel caso de quo, atteso che la stessa procedura prevede la possibilità dell'Ente giudicante, di rivolgersi al CAA di riferimento per eventuali doglianze documentali.

Pertanto,

Alla luce di quanto fin qui esposto, dunque, appare chiaro come la commissione o chi per essa, nell'istruire la domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante alla azienda ricorrente, abbia omesso di considerare e/o abbia valutato erroneamente gli elementi offerti dalla parte a corredo della domanda. Cosicché, nell'occorso, l'attività istruttoria svolta dalla commissione è da considerarsi viziata da un evidente difetto per incompletezza o/e erronea valutazione o travisamento dei fatti, finendo per porre in essere, in tal modo, un atto amministrativo che si discosta rispetto al suo fine tipico legalizzato.

Inoltre, così facendo essa commissione è incorsa in una altrettanto evidente violazione della legge speciale (avente valore cogente tra le parti), costituita dall'art. 11, nn.5, 6 e 8, del bando del Progetto Integrato Giovani (Decreto Dirigenziale n.239 del 13.10.2017) che imponevano l'attribuzione dei corrispondenti punteggi (9 + 2 + 8) in presenza degli elementi così come validamente offerti dalla parte.

In sostanza, alla azienda agricola Graziuso Luca, vanno correttamente attribuiti punti 82 in luogo dei 63 erroneamente assegnati, oltre alla riconoscimento della somma di €13.283,40 quale legittimo costo della caldaia a bio massa così come ampiamente descritta ed illustrata nella domanda.

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

Interesse a ricorrere.

In forza di quanto fin qui esposto, pertanto, ai 63 punti già assegnati in graduatoria, vanno aggiunti punti 9 + 2 + 8 per un totale di punti 19. Conseguentemente alla azienda agricola Graziuso Luca vanno definitivamente attribuiti **punti 82** con collocazione in graduatoria al 42° posto e, quindi, in utile posizione per il finanziamento tra le domande “ammissibili e già finanziate” (allegato a) o in subordine, tra quelle “ammissibili e finanziabili” (allegato b).

SI CONCLUDE, affinché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, con riserva di fornire rituali “motivi aggiunti” e anche -ove ritenuto necessario- previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio (ex art. 41, comma 4, e dell’art. 49, comma 3 cod. proc. Amm.) per pubblici proclami e/o sul sito istituzionale dell’Autorità di gestione del PSR 2014/2020, nei confronti dei beneficiari di cui all’elenco a e b “domande ammissibili e già finanziate” o/e “domande ammissibili e finanziabili” di cui al Decreto Dirigenziale n.157 del 03.08.2020, in BURC Campania 11.08.2020; avente ad oggetto: “*Graduatoria Regionale definitiva relativa al Progetto Integrato Giovani, Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. - PSR Campania 2014/2020*”,

VOGLIA

accogliere il presente ricorso, annullando in parte qua i provvedimenti impugnati e per l’effetto:

accertare e dichiarare l’illegittimità del D.D. n.157 del 03.08.2020, in BURC Campania 11.08.2020; avente ad oggetto: “*Graduatoria Regionale definitiva relativa al Progetto Integrato Giovani, Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. - PSR Campania 2014/2020*” e dei relativi elenchi allegati a, b, e c, nella parte in cui riconoscono alla azienda ricorrente il più basso punteggio di 63 punti anziché quello vero e reale di punti 82, escludendola così dall’ammissione ai benefici richiesti per averla collocata al 788° posto della graduatoria regionale (allegato c) tra le domande “ammissibili e non finanziabili per esaurimento risorse”;

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it

b) ordinare alla resistente Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in accoglimento del presente ricorso, il riesame della domanda della azienda agricola ricorrente e la revisione della istruttoria espletata al fine della corretta attribuzione alla ricorrente medesima di punti 82 e riassegnazione della somma di €.13.286,40, e conseguente inclusione nella graduatoria delle domande “ammissibili e già finanziate” (elenco a) ed immediata concessione dei sussidi economici richiesti, pari ad €. 50.000,00 per la misura 6.1.1 ed €.88.143,02 per la misura 4.1.2;

c) in subordine,

ordinare alla Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di riconoscere alla azienda agricola Graziuso Luca il punteggio che sarà da codesto On. TAR ritenuto giusto e reale al fine di essere inserito al consequenziale posto nella corrispondente graduatoria definitiva di finanziamento della richiesta di intervento presentata nonché con riassegnazione della somma di €.13.286,40 per acquisto caldaia a bio massa e accessori.

Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Mezzi istruttori:

fin da ora, si chiede di ordinare l'esibizione documentale nei confronti della Regione Campania.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi della legge n.488/99 dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato da versare ex art. 9 e segg. legge citata, è pari ad euro 650,00. Il medesimo si impegna a dichiarare e ad integrare l'importo del contributo laddove nel corso del giudizio dovessero intervenire modificazioni ed aumenti del valore della controversia.

Produzioni:

- D.D. n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – attuativo del PSR Campania 2014/2020”.
- *Domanda* n.84250102823 prot. AGEA.ASR2018.0422572 del 09.05.2018;

STUDIO LEGALE

Avv. Pasquale CAPO

*Via Roma n.171 – 84049 CASTEL S. LORENZO (SA) – tel. e fax 0828944067 – 339 2248632
avvpasqualecapo.ordsa@pec.giuffre.it*

- Decreto Dirigenziale n.157 del 03.08.2020, in BURC Campania 11.08.2020;
avente ad oggetto: *“Graduatoria Regionale definitiva relativa al Progetto Integrato Giovani, Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. - PSR Campania 2014/2020”*;
- *“Verbale di riesame” 24.06.2020 – Giunta Regionale Campania*

Castel S. Lorenzo, 23.10.2020

Avv. Pasquale Capo